



Cassazione: sì all'attività professionale gratis a parenti e amici

Il contribuente può prestare servizi professionali senza chiedere di essere pagato: illegittimo presumere che dietro una donazione sia nascosto un reddito.

È legittimo offrire servizi **gratis** e non richiedere, a fronte di un'**attività professionale**, il **pagamento** della prestazione: il Fisco, infatti, non può inventare compensi e redditi inesistenti. È quanto chiarito dalla **Cassazione** con una sentenza dello scorso 28 ottobre **[1]**.

La Corte finalmente sdogana il comportamento di quei (numerosi) professionisti-contribuenti che svolgono spesso **attività gratuita** per parenti e amici, spesso costretti - per paura di un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate - ad emettere una seppur minima **fattura**. Da oggi, invece, si potrà tranquillamente sostenere che la prestazione è stata resa senza chiedere alcun pagamento in

cambio: è infatti pienamente possibile, secondo il nuovo orientamento della giurisprudenza, prestare servizi professionali senza chiedere di essere **pagati**.

La vicenda

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento nei confronti di un consulente fiscale per non aver emesso fatture a 72 clienti per prestazioni che questi sosteneva aver effettuato **gratuitamente**. Per l'amministrazione finanziaria, invece, era impossibile che il professionista effettuasse le prestazioni senza chiedere alcun compenso.

Sebbene in primo grado il fisco abbia vinto la partita, in secondo grado, così come in Cassazione, i giudici hanno dato ragione al contribuente, sostenendo che, a fronte di una **corretta contabilità** tenuta dal contribuente congrua e coerente, è giustificata l'asserita gratuità dell'opera, anche se svolta in favore di numerosi soggetti (come appunto 72, nel caso di specie) in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi.

La sentenza

Secondo la Corte, è plausibile "la gratuità dell'opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di clientela e di amicizia con gli stessi clienti". Nel caso di specie, peraltro, il 70% di tali soggetti risultavano soci di società di persone, la cui contabilità era già stata affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso era da ritenersi compreso in quello corrisposto dalla società di appartenenza.

La valutazione sulla eventuale presenza di **evasione fiscale** viene, comunque, rimessa al giudice che dovrà valutare il comportamento complessivo del contribuente (eventualmente anche rispetto degli studi di settore, alla presenza di una contabilità ordinata ecc.) e alla **natura della prestazione**: dalla sentenza, infatti, sembra trapelare che un basso grado di complessità e lo scarso valore economico della prestazione sia più facilmente giustificabile al fisco rispetto a un'attività più complessa e remunerativa.